



### NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) Titolare del diritto a chiedere l'anticipazione è l'iscritto al Fondo da almeno otto anni. Il requisito di otto anni di iscrizione non è richiesto, per il periodo dal 24/08/2016 al 23/08/2019, ai sensi del D. L. n. 189/2016 convertito con modifiche in Legge n. 229/2016 e s.m.i., agli iscritti (c.d. *Terremotati del Centro Italia*) residenti alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis della suddetta Legge, ovvero soggetti con immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli dei suddetti Allegati, ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), che dimostrino, con apposita perizia asseverata, il nesso di causalità diretto tra i danni subiti dall'immobile e gli eventi in argomento.
- (2) L'anticipazione verrà erogata nei limiti del valore inferiore tra il 75% della posizione e l'importo di spesa sostenuto. L'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del Fondo) ed oneri di legge oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto dello Statuto, non può superare l'ammontare delle spese sostenute. In ogni caso non può eccedere il 75% della posizione al lordo della fiscalità e oneri citati.
- (3) Nel caso di anticipazione parziale su posizione frazionata, l'iscritto deve indicare il/i comparto/i da cui attingere l'importo dell'anticipazione. Pertanto, deve essere indicato l'ordine di priorità di smobilizzo dai vari comparti (es. indicare 1 sul comparto preferito, 2 sul successivo comparto, ecc.). In mancanza di indicazione, la somma verrà prelevata proporzionalmente dagli stessi.
- (4) Nel caso di accredito, si raccomanda di indicare il codice ***IBAN*** completo. Nel caso di residenza estera o di accredito da effettuare presso una banca situata in località estera, dovrà essere tassativamente indicato il codice ***BIC/SWIFT*** nonché l'***IBAN*** (al posto di quest'ultimo, se non utilizzato nel paese di appartenenza, indicare il numero di conto), desumibili dall'estratto conto bancario.
- (5) Consiste nell'invio, tassativamente al domicilio dell'iscritto, da parte dell'istituto di credito emittente, di un assegno di traenza non trasferibile. Tale modalità ha un minor livello di certezza di buon fine rispetto al bonifico in conto corrente. Eventuali disguidi nell'incasso, nei tempi postali di recapito, spese per un'eventuale pratica di ammortamento, ecc., gravano esclusivamente sul beneficiario. Pertanto si consiglia di privilegiare, come forma di pagamento, l'accredito su conto corrente.
- (6) Indicare la situazione in cui si ricade, al fine di individuare gli anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare. Il Previdai ha la necessita di conoscere, in taluni casi per la tassazione, se esiste una posizione pensionistica complementare costituita presso altro fondo pensione, conservata alla data di richiesta della prestazione; in caso affermativo, e necessario indicare la data di iscrizione e il nome del fondo pensione.
- (7) Per "prima casa di abitazione" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta). L'anticipazione è anche concessa in tutti i casi in cui l'immobile, pur se acquistato dal coniuge non iscritto, rientri nella comunione tra i coniugi e purché il coniuge iscritto o suo figlio la adibiscano a propria "*prima casa di abitazione*"; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli artt. 177 ss. cod. civ.).
- (8) In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia, condizione per l'accesso all'anticipazione da parte dell'iscritto stesso è l'attestazione di estinzione del debito – attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al *Fondo* il relativo contratto – ovvero, dichiarazione di assenso di detta società.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

### *All'atto della presentazione della richiesta:*

- copia di un documento di identità valido;
- certificato di residenza da cui risulti che l'iscritto alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 risiedeva in uno dei Comuni degli Allegati 1, 2 e 2-bis del D. L. n. 189/2016 e s.m.i. Per gli iscritti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, è necessaria anche la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del T. U. di cui al D.P.R. n. 445/2000, trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps territorialmente competenti;
- per i soggetti di cui all'art.1, lettera S.3 del Documento per la regolamentazione delle Anticipazioni del Fondo, certificato di residenza dell'iscritto alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché perizia asseverata, comprovante il nesso di causalità diretto tra i danni subiti dall'immobile e gli eventi sismici;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé o per i propri figli, come definita all'art. 3, lett. B) del Documento per la regolamentazione delle Anticipazioni del Fondo<sup>(7)</sup>;
- titolo di proprietà del terreno (ad es. atto notarile d'acquisto);
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- copia del contratto di appalto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di costruzione in proprio della casa di abitazione del figlio;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese sostenute per la costruzione dell'immobile;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;
- se del caso, modulo 089/CQ riportato su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero dichiarazione di assenso di detta società<sup>(8)</sup>.

### *Dopo l'erogazione dell'anticipazione:*

- dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, unitamente al certificato di residenza, da trasmettere entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre due anni dall'erogazione dell'anticipazione ovvero dalla prima erogazione in caso di reiterazione per il medesimo titolo, pena la restituzione dell'importo.